

1 comma 22 lett. o).

La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere "riconosciuti" ( *Corte costituzionale n. 364 del 1988* ) sia da chi ne è il destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di stabilità e certezza della legislazione : anche per le difficoltà e le controversie che ne nascono in sede di applicazione.

Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche altre previsioni che mi sono apparse – sempre a titolo esemplificativo – di rilevante criticità e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e di superare futuri o già evidenziati equivoci interpretativi e problemi applicativi.

Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma è perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente interpretazioni diverse : allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.

In particolare, suscita in me forti perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale ( *sentenze n. 5/2004 e n. 22/2007* ) ha sottolineato il rilievo che la esimente può avere ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella ora introdotta.

L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un "sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo reato la pena inflitta non può essere condizionalmente sospesa o "patteggiata", mentre la eventuale condanna non può essere appellata.

Le modifiche apportate dall'art. 1

comma 22 lett. m ) in materia di espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano – a ragione di un difettoso coordinamento normativo – il contraddittorio e paradossale effetto di non rendere più punibile (o al più punibile solo con un'ammonda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni.

L'art.1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è straniero e contrae matrimonio con chi è italiano. La norma non individua però i criteri in base ai quali la concessione è data o negata e affida qualsiasi determinazione alla più ampia discrezionalità degli organi competenti.

Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, è punito più gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti non è però richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza che, per il delitto più grave, è consentito "neutralizzare" l'aumento sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale, comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al principio della bilanciabilità tra aggravanti a effetto speciale e attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzando e semplificandolo.

L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotta il delitto di oltraggio stabilisce una singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno. La causa di estinzione è concettualmente incompatibile con i delitti che, come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione.

Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge ma a un successivo decreto del Ministro dell'interno la determinazione degli

"ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito. Da ciò dipenderà la riduzione al minimo di allarmi e tensioni nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.

Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spetterà al Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al peperoncino. Il rischio da scongiurare è che si favorisca la delinquenza di strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro è da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della legge 110-/1975.

Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni legge approvata dal Parlamento : essi appartengono alla responsabilità esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della Repubblica non può invece restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità che un provvedimento di rilevante complessità ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le forze politiche che si candidino a governare il paese.

**www.ildialogo.org**

*Stampato in proprio a cura del sito [www.ildialogo.org](http://www.ildialogo.org) - Avellino 28 Luglio 2009*

Promulgato il cosiddetto "pacchetto sicurezza"

## Ora resistere, resistere, resistere in nome della Costituzione

Dunque, come temevamo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il cosiddetto "pacchetto sicurezza", le nuove leggi razziali, che da oggi sono ufficialmente legge della Repubblica Italiana.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Quirinale con una nota nella quale viene rilevato che il provvedimento "suscita perplessità e preoccupazioni" perché "risulta ad un attento esame contenere numerose norme tra loro eterogenee, non poche delle quali prive dei necessari requisiti di organicità e sistematicità; in particolare si rileva la presenza nel testo di specifiche disposizioni di dubbia coerenza con i principi generali dell'ordinamento e del sistema penale vigente".

Ciò nonostante il Presidente Napolitano ha deciso comunque di promulgare la legge, nascondendosi dietro la foglia di fico di quelle norme che sarebbero "volte ad assicurare un più efficace contrasto – anche sul piano patrimoniale e delle infiltrazioni nel sistema economico – delle diverse forme di criminalità organizzata". Anzi il Presidente Napolitano ha chiesto ai competenti ministri e al presidente del Consiglio, a quelli cioè che quelle norme hanno approvato e fortemente voluto, di provvedere ad armonizzare le norme incoerenti. Risulta veramente difficile comprendere come norme di cui lo stesso Presidente Napolitano rileva la disomogeneità e l'incoerenza possano essere efficaci anche nella lotta alla mafia.

In realtà dopo il danno anche la beffa. Il comunicato stampa del Quirinale da un lato è una dichiarazione di correttezza con una legge che si giudica di "dubbia coerenza con i principi generali dell'ordinamento e del sistema penale vigente", quindi inapplicabile e non promulgabile, e dall'altro è un vero e proprio insulto alla intelligenza dei cittadini italiani ed in particolare di tutte le migliaia di persone ed associazioni, noi compresi, che in questi giorni si sono mobilitati per chiedere proprio al Presidente Napolitano di non promulgare questa legge vergogna avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 74 della Costituzione.

Diciamo con forza che si tratta di una vera e propria vergogna nazionale. Si tratta di un attentato netto ed esplicito alla nostra Costituzione come hanno rilevato molti ed autorevoli costituzionalisti.

Questa decisione è figlia di quella politica subalterna alle logiche politiche della destra che portò proprio il Presidente Na-

politano, quando era ministro degli interni nel primo governo Prodi dal 1996 al 1998, ad inventare i CPT, oggi CIE, i campi di concentramento per i migranti dell'era moderna. Quel primo governo Prodi che, fra l'altro, respinse i migranti anche con la forza nel mare Adriatico, e non fece nulla contro le molte iniziative razziste e xenofobe della Lega Nord, che ha potuto anche fare le sue iniziative secessioniste in tutta tranquillità.

Resistere, Resistere, Resistere! Lo gridiamo con forza anche per quanti non possono più farlo, per tutti i partigiani che con la Resistenza liberarono l'Italia dal nazifascismo e portarono alla realizzazione della nostra Repubblica. Lo gridiamo anche a nome di un altro Presidente della Repubblica, quel Sandro Pertini, partigiano, che non ebbe paura di difendere fino in fondo la nostra Costituzione.

Ora è necessario organizzare nella società l'opposizione alle norme che violano i diritti umani.

Ora dovremo imparare a camminare avendo sempre in tasca una copia della nostra Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti Umani, in modo da poter contestare alle forze dell'ordine tutte le azioni che esse faranno in ossequio alla nuova legge ma che sono in aperta violazione della Costituzione e dei Diritti Umani.

Chiediamo anzi a quanti sono esperti di diritto di approntare uno o più testi contenenti dettagliatamente tutte le norme costituzionali e di diritto internazionale violate dalla legge che oggi il Presidente Napolitano ha promulgato.

Chiediamo a quanti hanno a che fare quotidianamente con gli immigrati di promuovere azioni legali ad ogni livello e tutte le iniziative utili ad opporsi ai provvedimenti che eventualmente le autorità dovessero assumere contro gli immigrati.

Chiediamo in particolare alle chiese cristiane, a tutte le chiese cristiane nessuna esclusa, una dichiarazione di obiezione di coscienza netta ed esplicita, se è vero come è vero che è scritto che "bisogna obbedire a Dio, invece che agli uomini" (Atti 5,29).

Finché ci sarà qualcuno che si opporrà ci sarà speranza per questo paese.

**La Redazione del sito**

**[www.ildialogo.org](http://www.ildialogo.org)**

Mercoledì 15 Luglio, 2009 Ore: 21:42

## UNA PROPOSTA URGENTE

Proponiamo a tutti i cittadini di:

a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al più presto portata all'esame del Parlamento affinché sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civiltà giuridica;

b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinché sostengano questa richiesta;

c) scrivere a tutti gli enti locali affinché formulino anch'essi questa richiesta;

d) scrivere a tutti i mass-media affinché ne diano almeno notizia;

e) scrivere a persone di volontà buona, associazioni democratiche ed istituzioni fedeli alla Costituzione affinché si associno alla richiesta.

Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono così composti:

a) per i deputati: **[cognome\\_iniziale@camera.it](mailto:cognome_iniziale@camera.it)** e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe **[rossi\\_m@camera.it](mailto:rossi_m@camera.it)**

b) per i senatori: **[cognome\\_iniziale@posta.senato.it](mailto:cognome_iniziale@posta.senato.it)** e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe

**[rossi\\_m@posta.senato.it](mailto:rossi_m@posta.senato.it)**

Ai Presidenti dei due rami del parlamento si può scrivere anche attraverso i siti di Camera e Senato.

***Di seguito i modelli di lettere ai Presidenti di Camera e Senato e di Ordine del Giorno per le assemblee elettive.***

**www.ildialogo.org**

**Stampato in proprio a cura del sito [www.ildialogo.org](http://www.ildialogo.org) - Avellino 28 Luglio 2009**

## Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei Deputati

Signori Presidenti dei due rami del Parlamento,

il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".

Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civiltà giuridica.

Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i più basilari valori, principi e criteri della civiltà umana, con la presente siamo a richiedere che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al più presto portata all'esame del Parlamento affinché sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civiltà giuridica.

Distinti saluti, firma luogo e data indizzo completo del mittente

## Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee elettive (comuni, province, regioni, etc.)

Il Consiglio ... di ..., premesso che il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".

Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civiltà giuridica.

Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i più basilari valori, principi e criteri della civiltà umana, chiede al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al più presto portata all'esame del Parlamento affinché sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civiltà giuridica.

Dà mandato al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e per opportuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni del Consiglio.

## Scheda di sintesi del disegno di legge "sicurezza" (AS n. 733 approvato il 2 luglio 2009)

Di seguito si elencano le principali novità in materia di immigrazione del nuovo pacchetto sicurezza, promulgato dal Presidente della Repubblica il 15 luglio 2009:

- Reato d'ingresso e/o di soggiorno illegale: lo straniero che ha fatto ingresso o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

- Il trattenimento nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione, ex Cpt) può raggiungere i 180 giorni (contro i 60 di prima);

- L'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per la presentazione di istanze o l'ottenimento di autorizzazioni od atti riguardanti lo stato civile delle persone compreso la impossibilità di registrare all'anagrafe un figlio, da parte dello straniero irregolare, nonché per l'accesso ai servizi pubblici;

- Incapacità matrimoniale: chi non ha il permesso di soggiorno non può sposarsi;

- Cittadinanza da parte del coniuge del cittadino italiano: per inoltrare la domanda occorrerà attendere che siano decorsi due anni (e non più sei mesi, come prima) dalla data di iscrizione nell'albo dei residenti, ovvero tre anni se il matrimonio sia stato celebrato all'estero.

- Il divieto di iscrizione anagrafica: in mancanza della disponibilità di un alloggio dotato di idonea certificazione dei requisiti igienico-sanitari è previsto tale divieto, sia per i residenti italiani che per quelli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Permessi di soggiorno: il ddl ha introdotto il pagamento di una tassa (da 80 a 200 euro) per chiedere il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.

- Accordo di integrazione: il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla stipula di un accordo di integrazione, articolato in crediti con cui lo straniero si impegna a conseguire non meglio specificati obiettivi di integrazione, pena la perdita dei punti/crediti e la successiva espulsione.

- Test di conoscenza della lingua italiana per soggiornanti di lungo periodo.

- Ronde cittadine: i sindaci sono autorizzati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di "disagio sociale".

### Per saperne di più

Nel sito della Caritas italiana ([www.caritasitaliana.it](http://www.caritasitaliana.it)) è disponibile anche una dettagliata scheda tecnica di 27 pagine di dettagliata descrizione ed approfondito commento delle nuove disposizioni contenute nella legge.

Razzismo - Documentazione

# La lettera del Presidente Giorgio Napolitano sul "pacchetto sicurezza"

***Dal sito del Quirinale il testo della lettera con la quale il Presidente Napolitano ha promulgato la legge 733b contenente "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" approvata il 2 luglio 2009***

***Leggendo il testo integrale della lettera del Presidente Napolitano, risulta ancora più incomprensibile il motivo che lo ha spinto a ratificare una legge che, da quello che lo stesso presidente scrive, non avrebbe mai dovuto arrivare alla sua firma tanto è mostruosa sotto lo stesso profilo tecnico-giuridico. La scelta del Presidente Napolitano a fronte di questa sua lettera è grave e pone molti ma molti problemi su cui ritorneremo in seguito. Per ora ci limitiamo ad osservare che il Ministro degli Interni, il leghista Maroni, tutto giulivo ha incassato con soddisfazione la promulgazione e dalle sue parole non abbiamo dubbi sull'uso che farà della lettera del Presidente Napolitano e in quale luogo la terrà conservata.***

Data: 15-07-2009

**Descrizione:** Il Presidente Napolitano promulga la legge sulla sicurezza e scrive al Presidente Berlusconi e ai Ministri Alfano e Maroni

Roma, 15 luglio 2009

### Testo della Lettera

Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" approvata il 2 luglio scorso.

Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore di norme – ampiamente condivise in sede parlamentare – che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalità organizzata sia intervenendo sul trattamento penitenziario da riservare ai detenuti più pericolosi (art. 2 commi 25 e 26) sia introducendo più efficaci controlli e sanzioni per le condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale (art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).

Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessità e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me

suscitato.

Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza oltre che per la natura dei temi trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non potevano essere inserite nel decreto legge – sempre in tema di sicurezza – emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli originari 20 articoli del disegno di legge divennero però ben 66 nel testo licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi accorpato in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il 14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la definitiva approvazione del 2 luglio.

I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e 66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a 16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100 disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in 30 testi normativi complementari o speciali.

A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali anche codici fondamentali, è stata la convinzione che esse attenessero tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione più ampia, funzionale all'intento di migliorare la qualità della vita dei cittadini rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalità avvertite da tempo.

Dal carattere così generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la disomogeneità e la estemporaneità di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece dovuto caratterizzarlo.

In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte cariche dello Stato", a partire dal dicem-

bre 2006), come provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. Ritengo doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili "prassi", specie quando si legifera su temi che – come accade per diverse norme di questo provvedimento – riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale. E' in gioco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare.

D'altronde è stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte – il Comitato per la legislazione della Camera – a segnalare concordemente, nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile 2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di "semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico – giuridico di non immediata comprensione" o si sovrapponevano ad altre già vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il profilo "della chiarezza e della proprietà della formulazione" (il richiamo è da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art. 2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3,6 e 14). Ma tali stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto.

In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali può tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando l'area di applicabilità di istituti processuali, modificando fattispecie criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5,14,26 e per quelle dell'art. 2 commi 21-22 e 27); così come appare contraria ai principi cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs. 286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art.